

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 368/2023

- ✓ Con la risposta a interpello in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sorte di un credito Irap in caso di scissione parziale.
- ✓ Nel caso di specie, la società Alfa ha effettuato due operazioni di scissione parziale mediante le quali ha trasferito due rami d'azienda in favore rispettivamente della propria controllante e di una società neocostituita. Alfa disponeva di un credito Irap che, non essendo stato oggetto di assegnazione alle società beneficiarie ad esito delle citate scissioni, è rimasto nella disponibilità della stessa. A suo avviso, detto credito deve permanere nella propria piena disponibilità in quanto non può essere qualificato alla stregua di una «posizione soggettiva» da ripartire tra il soggetto scisso e le beneficiarie secondo quanto disposto dall'art. 173, co. 4, Tuir.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver richiamato il contenuto di detto articolo e i relativi chiarimenti dalla stessa resi con la risoluzione n. 91/E del 19.03.2002 (secondo cui, quando ci si riferisce alle «posizioni soggettive», «il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione»), ribadisce che le posizioni soggettive tra i partecipanti a una scissione devono essere ripartite secondo una regola generale di ripartizione proporzionale, in base al patrimonio netto contabile trasferito alle beneficiarie o rimasto in capo alla scissa. Unica deroga per le posizioni soggettive che presentano una connessione - specifica o per insiemi - a elementi patrimoniali oggetto della scissione (viene richiamata al riguardo la risposta 635/2020).
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, il trasferimento della titolarità dei crediti d'imposta è possibile esclusivamente qualora siano poste in essere determinate operazioni per le quali la relativa normativa prevede una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (es. fusioni, scissioni) oltre che la continuità civilistica e la neutralità fiscale. Inoltre, il richiamo della citata risoluzione ai crediti d'imposta deve intendersi esteso alle eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti.
- ✓ L'Agenzia conclude dunque affermando che il credito Irap si qualifica come «posizione soggettiva» che, in assenza di una connessione a elementi del patrimonio scisso, deve essere ripartito (ex art. 173, co. 4, Tuir) in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite alle beneficiarie.

